



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

Fasc. 4328/2023

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER I CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, COSTITUITI DA SINGOLE UNITA’ ABITATIVE, NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PISA - CIG A011B38902

Incremento fino ad un massimo di 21 posti - modifica ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del d.lgs 50/2016.

Tra

la Prefettura U.T.G. di Pisa (c.f.: 93014220508) nella persona del Prefetto dott.ssa Maria Luisa D’Alessandro

e

TERANGA SRLS (C.F. e P.I. 02353150507), con sede in Riparbella loc. Melatina n. 10/C cap 56046, nella persona di Luca Marchese, in qualità di Legale Rappresentante (di seguito denominato “Gestore”)

VISTA la convenzione prot.n. 44408/2023 (CIG A011B38902), relativa all’affidamento del servizio in oggetto per il periodo 1/10/2023-30/9/2024, sottoscritta con TERANGA SRLS nell’ambito dell’Accordo Quadro prot.n. 43917/2023 (CIG 944560362D);

CONSIDERATO che con determina a contrarre prot. n. 60503/2023, è stata approvata la modifica della convenzione sopra citata ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con incremento dei posti di accoglienza entro il limite del 50% di quelli attualmente in essere e con ratifica degli effetti prodotti nel corso di validità della stessa;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento è stata altresì approvata la sostituzione del materiale monouso con materiale lavabile come da specifiche tecniche indicate in allegato, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Norme regolatrici

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo attraverso il quale viene modificata la Convenzione prot. n. 44408/2023 (di seguito Convenzione), relativa alla prima annualità di vigenza dell’accordo quadro;

Articolo 2

Rideterminazione numero posti e strutture

L’art. 1, comma 2, della Convenzione in essere e ss.mm. è sostituito dal seguente:

2. La presente convenzione ha per oggetto la disponibilità di nr. 50 posti di accoglienza nelle strutture di cui all’elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione e la messa a disposizione fino ad un massimo di ulteriori 21 posti di accoglienza nelle strutture attive nonché in quelle che dovessero eventualmente rendersi disponibili e attivabili entro il termine di cessazione del rapporto contrattuale.



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 3

Rideterminazione importo della Convenzione

L'art. 11, comma 3, della Convenzione in essere e ss.mm. è sostituito dal seguente:

3. L'importo comprensivo delle modifiche contrattuali correlate alla revisione dei posti viene rideterminato in € 633.544,01 (seicentotrentatrecinquecentoquarantaquattromila/01), determinato dal prezzo *pro-capite pro-die* moltiplicato per il numero dei posti e per la durata del contratto, a cui si aggiungono gli importi stimati per l'eventuale kit di primo ingresso, della scheda telefonica e del pocket money, nonché il rimborso del monte orario per il presidio medico di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1 -bis al capitolato).

Articolo 4

Rideterminazione valore della Cauzione

Il gestore, ai fini della sottoscrizione del presente atto, si obbliga ad integrare il valore della polizza fideiussoria presentata a garanzia del contratto principale, entro 15 giorni

Articolo 5

Sostituzione di materiali monouso con materiali riutilizzabili

Le specifiche tecniche di cui all'allegato 1-bis sono modificate come segue senza maggiori oneri a carico della Prefettura:

Punto 2, lett. b): il materiale è sostituito da analogo materiale lavabile riutilizzabile

Punto 2, lett. d): la frequenza di fornitura diventa BIMESTRALE

LETTERA C, punto a): il kit di lenzuola monouso è sostituito da analogo materiale lavabile riutilizzabile

Punto 3: la fornitura potrà essere distribuita nell'arco di TRE mesi.

LETTERA F: il gestore si obbliga a dotare ogni struttura abitativa di una o più lavatrici, in base al numero di ospiti.

Articolo 6

Durata e richiamo Convenzione

Le modifiche introdotte con il presente atto hanno effetti dal 1/10/2023 fino al 30/9/2024 (salvo proroga ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016) in relazione all'incremento di 21 posti, con ratifica degli effetti già prodotti fino alla data di sottoscrizione.

Il presente atto aggiuntivo forma parte integrante della richiamata Convenzione, della quale restano fermi tutti gli altri patti e condizioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

PREFETTURA — UTG DI PISA

IL PREFETTO

D'Alessandro

IL GESTORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Marchese



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

L’Affidatario, dichiara ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile, di aver letto e ben compreso e di accettare senza eccezioni tutti del presente atto.

IL GESTORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Marchese

ALLEGATO STRUTTURE

TERANGA		Capienza dichiarata
Riparbella	la melatina 1	7
	la melatina 2	7
	La melatina 9	6
	la melatina 14	7
	la melatina 15	7
	la melatina 22	13
	la melatina 25	6
Più 21 posti aggiuntivi		